

Comune di LAERRU

Provincia di Sassari

**Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale**

**IUC
(IMU- TASI- TARI)**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____**

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO- PRESUPPOSTO- SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO , SUE COMPONENTI E RISCOSSIONE.

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di LAERRU istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), a decorrere dal 1 gennaio 2014.

2. Il tributo si articola in tre sottocategorie impositive:

- l'imposta municipale propria (IMU);
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- la tassa sui rifiuti (TARI).

Per le suddette fattispecie impositive il presente regolamento detta norme di dettaglio differenziate ma anche norme comuni.

3. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore (IMU), e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (componenti TARI e TASI).

4. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Laerru, per gli immobili soggetti al tributo e che sono collocati totalmente o parzialmente nel suo territorio e da esso viene applicata e riscossa.

ART. 2

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, tranne per quanto disposto per la dichiarazione TARI agli articoli 65 e 66 del presente regolamento.

2. Per la dichiarazione IMU, restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 30 del presente regolamento.

3. Ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni IMU o della precedente ICI. Ai fini della dichiarazione relativa alla

TARI, restano ferme le superfici tassabili e le destinazioni d'uso dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), restano ferme inoltre le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 39 del presente regolamento

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata secondo le scadenze indicate nel precedente comma 1 .

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'articolo 1, comma 692¹ legge 147/2013, la giunta comunale designa il funzionario responsabile de tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La giunta comunale può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 4

VERSAMENTI

1. Le scadenze per i versamenti sono:

· IMU: 16 giugno acconto – 16 dicembre saldo;

TARI: 30/05 – 30/07 – 30/09 – 30/11

¹ 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività', nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

(tranne che per l'annualità 2014, per le cui scadenze si rimanda all'articolo 40 del presente regolamento):

· TASI: 16 giugno acconto – 16 dicembre saldo, salvo eventuale azzeramento dell'aliquota da parte del Comune attraverso apposita Delibera Consiliare.

2. E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento di ciascuno delle fattispecie impositive componenti la IUC , compresa la TARI, in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. La Giunta Comunale può stabilire relativamente alla TARI e alla TASI, il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

ART. 5

VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1. Gli uffici comunali svolgono le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine egli può

a. inviare al contribuente dei questionari conoscitivi , che egli avrà l'obbligo di restituire debitamente compilati entro 30 giorni dal ricevimento,

b. utilizzare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, dati presentati per altri fini o richiedere ad altri pubblici uffici o a enti che gestiscono servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti,

c. accedere ai locali o alle aree tassabili, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o in caso di altro e diverso impedimento alla rilevazione diretta, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici (art. 2729 codice civile). Per l'effettuazione delle operazioni predette, il comune può servirsi: degli accertatori di cui ai commi da 179 a 182 legge 296/2006, ove nominati, del proprio personale dipendente, di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali stipulare apposite convenzioni.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dalla Agenzia delle Entrate.

2. Per il rispetto delle finalità stabilite nel presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi , nel rispetto delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute,
- dei provvedimenti di abitabilità / agibilità rilasciati per l'uso di locali e aree
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali etc, fisse o itineranti
- ogni variazione anagrafica, relativa a nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di accertamento della TARI il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile a tributo, l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al DPR 138/1998, in base al disposto dell'articolo 1 comma 646 legge 147/2013.

4. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, sia riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività dell'effettuazione del versamento oppure ancora, si riscontrino infedeltà, incompletezza o omissione della dichiarazione originaria o di variazione, , si procederà a notifica al contribuente di apposito avviso di accertamento motivato, in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 legge 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi , delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo (o dal concessionario, in caso di concessione). L'avviso di accertamento relativo ad uno stesso periodo di imposta può comprendere congiuntamente tutte le fattispecie impositive componenti la IUC o anche solo una di queste o più di una. Resta comunque salva la facoltà di emettere anche più avvisi per una medesima annualità purchè relativi a tributi diversi o violazioni differenti.

5. gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive .

ART. 6

SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, tardivo od insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica una sanzione pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 30% è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la

sanzione oggetto del presente comma, non è ammessa la definizione agevolata di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 472/97.

2. In caso di omessa o, infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti normative.

3. le sanzioni di cui al precedente comma, sono ridotte ad un terzo, qualora, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, intervenga acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi.

4. Sulle somme dovute a titolo di tributo, si applicano gli interessi legali vigenti a norma di legge.

ART. 7

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine iniziale deve intendersi individuato nel giorno in cui è intervenuta decisione definitiva.

2. Il comune dovrà provvedere al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. è ammessa la compensazione delle somme versate e non dovute nel medesimo tributo, anche per annualità precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. non si procede a rimborso o compensazione di somme inferiori ai limiti minimi di versamento pari a euro 12,00

6. ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del decreto legge 16/2014², si applicano le disposizioni contenute nei commi da 722 a 727, art. 1 legge 147/2013³.

² 4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città' ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.

³722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure piu' idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonche' l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725.

725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia

7. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.

8. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

9. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ART. 8

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. ai sensi dell'art. 50 legge 449/1997, alla IUC, si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, come disciplinato dal vigente regolamento in materia di entrate.

ART. 9

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, di cui al precedente articolo 5, comma 4, entro il termine digiorni dalla notificazione o dal

anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724. 727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle norme in essere.

2. la notifica del titolo relativo alla riscossione coattiva avviene, a pena di decadenza, entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, legge 296/2006.

ART. 10

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, sia inferiore ad euro 12,00 per anno di imposta, esclusa l'ipotesi di ripetute violazioni degli obblighi di versamento del tributo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 della legge 289/2002.

ART. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo, sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 196/2003

ART. 12

ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO

1. Il Regolamento IMU esplica efficacia retroattiva limitatamente alle sole attività di accertamento e di rimborso sulle annualità di imposta pregresse.;

2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704⁴ della Legge n. 147 del 27.12.2013, è soppressa l'applicazione della TARES.

3. Per questa ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI il Comune tiene conto, sia pure in misura parziale e non vincolante, anche dei criteri di cui al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del contenuto del regolamento comunale per la disciplina del

⁴ 704. E' abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

servizio di smaltimento dei rifiuti, ed infine delle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. Per quanto poi non espressamente previsto in questa prima parte del regolamento, si applicano le norme di dettaglio previste per ciascuna categoria impositiva , IMU; TASI ,TARI; nonché le altre norme e disposizioni vigenti.

ART. 13

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448

TITOLO SECONDO

DISCIPLINA IMU o IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ART. 14

OGGETTO

1. Il presente titolo, adottato nell'ambito della potestà regolamentare dei comuni, prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel comune di Laerru, dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Il presente regolamento tiene conto di quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2013 n°147 che istituisce la nuova Imposta Unica Comunale IUC a decorrere dal 1 gennaio 2014.
4. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n°228, del decreto legge 8 aprile 2013 n°54, convertito con modifiche in legge 18 luglio 2013 n°85, dal decreto legge 31 agosto 2013 n°102 convertito con modifiche in legge 28 ottobre 2013 n°124, dal decreto legge 30 novembre 2013 n°133 convertito con modifiche in legge 29 gennaio 2014 n° 5 per le disposizioni applicabili a partire dal 1 gennaio 2014.

ART. 15

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA ED ESENZIONI

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, esclusa, a partire dal 1 gennaio 2014, la abitazione principale e le sue pertinenze , ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1- A8 e A9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011 e non si applica alle abitazioni equiparate all'abitazione principale nelle fattispecie che seguono:
 - a - abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate ;

b - abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizioni che non risultino locate;

c – le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune procede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dell'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.. Restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n°504.

2. Con decorrenza 1 gennaio 2014 sono inoltre esenti dall'imposta,

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e le relative pertinenze,
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22/06/08 del Ministro delle infrastrutture,
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- d) ad un unico immobile , iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare , posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente, appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del decreto legislativo 139/2000 , dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

3. A decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

5. La sola detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

ART. 16

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO.

1. per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del DL 201/2011 e dell'art. 2, comma 1, lett. A del decreto legislativo 504/1992, l'unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato, l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

2. per area fabbricabile ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DL 201/2011 e dell'art. 2 comma 1 lettera b del decreto legislativo 504/1992, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del suddetto articolo 13, sui quali invece persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune , indipendentemente dalla approvazione della regione e dalla adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Per terreno agricolo, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135⁵ del codice civile.

ART. 17

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. (1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1 del D.L. vo 18 maggio 2001, n.228

SOGGETTI PASSIVI

1. sono soggetti passivi dell'imposta

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa,
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie, su fabbricati, aree edificabili e terreni,
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali,
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto,
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare del diritto di abitazione.

ART. 18

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.

2. per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 DL 201/2011, convertito in legge 214/2011.

3. per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3, art. 5 decreto legislativo 504/1992.

4. per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di riferimento, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135 . per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, il moltiplicatore è a decorrere dal 1 gennaio 2014, pari a 75.

5. per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

ART. 19

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato, dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. in caso di utilizzazione edificatoria della area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
3. ai fini della individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il comune, con apposita deliberazione della giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse.

ART. 20

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI INAGIBILI E/O INABITABILI.

1. La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 21

ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli del Comune di Laerru in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitati ai sensi dell'articolo 15 della legge 984/1977, come previsto dal decreto legislativo 504/1992.

ART. 22

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del consiglio comunale, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza sono confermate le aliquote vigenti nel precedente anno.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 23

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie C2 –C6 – C7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente alla unità ad uso abitativo .
2. nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi, non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione do altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore o residenze separate. In mancanza le agevolazioni competono ad un solo immobile.
3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1- A8- A9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. la detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con apposita deliberazione annuale di approvazione delle aliquote, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
5. la detrazione di cui al comma 3 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi gli stessi fini degli IACP. Per questa fattispecie, infatti non compete l'esenzione prevista per l'abitazione principale.

ART. 24

FATTISPECIE EQUIPARATE ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare e le relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
2. si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli e genitori), che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto, non eccedente il valore di euro 500,00, oppure il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con isee non superiore a 15.000 euro annui.
3. in caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Essa si estende alle pertinenze dell'immobile, e decorre dalla data di concessione in comodato indicata nel contratto

ART. 25

ESENZIONI

1. Sono esenti dalla IMU gli immobili posseduti dallo Stato, gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7 primo comma, lettere b,c, d, e, f, h, i del decreto legislativo 504/1992.
3. le esenzioni di cui ai due commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. sono esenti inoltre, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 557/1993, convertito nella legge 133/1994.
5. sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dalla impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso, locati.
6. i soggetti passivi che usufruiscono dell'esenzione di cui al comma 5 sono obbligati a presentare a pena di decadenza, entro il termine ordinario e per la presentazione della dichiarazione imu, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale con la quale si attesta il possesso dei requisiti e si indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica il beneficio.

ART- 26

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. è riservato allo stato il gettito proveniente dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato sulla base dell'aliquota standard dello 0,76%. Il comune ha facoltà di aumentare tale aliquota fino a 0,3 punti percentuali. Il gettito relativo è di competenza del comune.
2. la riserva di cui al comma precedente non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D , posseduti dal comune e insistenti nel suo territorio.
3. per l'accertamento, la riscossione , le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso, si applica la normativa vigente in materia di UМУ. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 27

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Ad ogni anno solare corrisponde una autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data di stipula dell'atto di compravendita, se esso viene fatto nei giorni che vanno dal 1 al 15 del mese, l'obbligo per quel mese ricade in capo all'acquirente, se invece viene stipulato dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno in cui si verifica il decesso. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato prima della morte del dante causa.
3. Tenuto conto che i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alla approvazione delle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, i soggetti obbligati effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune e allo stato, per le quote di rispettiva competenza, in n. 2 rate, scadenti, la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata dovrà essere eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni approvate nell'anno precedente. Il versamento della seconda rata dovrà essere eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata. È facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta

complessiva in unica soluzione annuale , entro il 16 di giugno. Con la seconda rata potrà essere versato l'eventuale conguaglio , fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per quella annualità.

4. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 , nonché tramite apposito bollettino postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di approvazione del modello e dei codici tributo.

5. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

6. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

7. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore ad euro 12,00

8. gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, in tre rate. Le prime due rate , di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e el 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 di giugno dell'anno successivo. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al primo gennaio 2014.

ART. 28

IMPORTI MINIMI

1. L'imposta non è dovuta qualora il suo ammontare sia inferiore a euro 12,00 Tale importo si intende riferito alla imposta complessivamente dovuta per l'anno solare di riferimento e non si riferisce alle singole rate di acconto o di saldo.

2. Non si procede a rimborsi e compensazioni per somme fino a euro 12,00

3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivo dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni e interessi, sia inferiore a € 12,00 esclusa la ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 29

DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento.

ART. 30

LA DICHIARAZIONE

1. i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta , utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale

2. la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

3. restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili in quanto compatibili.

4. nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata una dichiarazione congiunta.

5. le fattispecie per cui risulta obbligatorio presentare la dichiarazione sono le seguenti

a) gli immobili che godono di riduzione di imposta, più specificatamente

a. i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati

b. i fabbricati di interesse storico o artistico

c. gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota

d. i fabbricati costruiti e destinati dalla impresa costruttrice alla vendita (beni merce)

e. i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

b) tutte le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell'imposta, non reperibili da parte dei comuni nella banca dati catastale, ovvero

a. gli immobili oggetto di locazione finanziaria

b. gli immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali,

c. l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente a oggetto un'area fabbricabile

d. il terreno agricolo divenuto area fabbricabile

e. l'area divenuta fabbricabile a seguito della demolizione del fabbricato

- f. gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia divisa, in via provvisoria
- g. gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa
- h. gli immobili concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità
- i. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del dpr 601/1973 e del decreto legislativo 504/1992
- j. i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali
- k. gli immobili che hanno perso o acquistato durante l'anno di riferimento il diritto alla esenzione imu
- l. i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto o anche iscritti ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati,
- m. se è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto
- n. se è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie
- o. le parti comuni dell'edificio, se accatastate in via autonoma, come bene comune censibile,
- p. gli immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al dlgs 427/1998 (multiproprietà)
- q. gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone giuridicamente interessate da fusione, incorporazione o scissione,
- r. se si è verificato l'acquisto o la cessione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge
- s. gli immobili in comproprietà tra coniugi non separati legalmente nel quale uno solo dei due dimora, mentre l'altro risiede e dimora in altro immobile nello stesso comune
- t. tutti i casi in cui l'obbligo dichiarativo è espressamente previsto dalla legge.

6. gli enti non commerciali presentano una apposita dichiarazione ai fini della precisa delimitazione dell'esenzione, secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO TERZO
DISCIPLINA TASI
Tributo Servizi Indivisibili

ART.31

OGGETTO E PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni
2. Presupposto per l'applicazione di questo tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
3. il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal comune di Laerru, come meglio specificati dal successivo art. 37

ART. 32

SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 33

SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo TASI è chiunque possieda a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 31 e al comma 669⁶ della legge n. 147/2013. In caso di presenza di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento della obbligazione tributaria.

⁶ 669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo del tributo è il locatario , a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto si intende il periodo intercorrente tra la data di stipula e quella di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. in caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti a tributo , di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso ano solare, la TASI è dovuta solo dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso , abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile sarà tenuto al versamento del restante 70%.
6. in caso di pluralità di titolari di diritto reale sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi e una in capo ai secondi ciascuna solidale al suo interno.

ART. 34

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree fabbricabili posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva , durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione.
3. per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili

diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2/ C6 eC7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti della indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è , ai fini della tasi, edificabile, a prescindere dalla approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento, il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purchè sia dichiarato come ultimato.

6. sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dal DL 16/2014.

ART. 35

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si protrae per almeno quindici giorni, è computato per intero.

2. la cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal mese successivo a quello in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 36

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.

2. Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili.

3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.

4. Per i fabbricati di interesse storico e /o artistico, la base imponibile è ridotta del 50%.

ART. 37

SERVIZI INDIVISIBILI

1. Ai sensi del comma 682, lett. B) punto 2 della L. 147/2013⁷, vengono individuati i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della Tasi:

- a) illuminazione pubblica;
- b) manutenzione strade;
- c) manutenzione del verde;

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

ART. 38

ALIQUOTE E DETRAZIONI

⁷b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 1, commi da 676 a 678 della legge 147/2013⁸.

2. L'aliquota di base è pari all'uno per mille . tale aliquota con deliberazione del consiglio comunale può essere differenziata sino all'azzeramento sulla base di una motivata decisione. Le aliquote eventualmente adottate dal consiglio comunale possono essere differenziate in relazione ai seguenti criteri:

- tipologia e destinazione dell'immobile
- settore di attività
- ubicazione degli immobili.

3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

4. per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille, mentre l'aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, non può in ogni caso superare la soglia dell'uno per mille. Detti limiti sono però da intendersi automaticamente adeguati nel caso di variazioni legislative successive all'adozione del presente regolamento.

5. la deliberazione del consiglio comunale con la quale si procede alla determinazione delle aliquote TASI, può anche prevedere detrazioni di imposta nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale , nonché per le relative pertinenze, concedibile fino a euro 200,00

ART. 39

DICHIARAZIONE

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 24 del relativo regolamento.

⁸ 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

ART. 40

VERSAMENTI

1. La TASI dovuta dovrà essere versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti in due rate. Per gli Enti che nel corrente anno non hanno deliberato le aliquote entro il 23 maggio 2014, la prima rata dovrà essere versata entro il 16 ottobre, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno. Per gli anni di imposta successivi al 2014, la TASI dovrà essere versata :

- prima rata o soluzione unica, entro il sedici giugno di ciascun anno
- seconda rata ed eventuale conguaglio, entro il sedici dicembre di ciascun anno.

3. Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e fermo restando l'obbligazione solidale:

a) ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della rispettiva percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'unità immobiliare;

b) nel caso in cui l'utilizzatore, diverso dal possessore, faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, quest'ultimo può effettuare il versamento della TASI anche per l'utilizzatore, purché la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.

4. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento pre-compilati, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.

5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.

6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

7. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale a cui si applicano le disposizioni di cui all'art.17 del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241⁹.

⁹ Art. 17 (Oggetto) 1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20.

TITOLO QUARTO
DISCIPLINA DELLA TARI
Tributo Sui Rifiuti

ART. 41

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TARI (Tassa sui rifiuti) nel Comune di Laerru, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'imposta comunale IUC e stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della legge 27.12.2013 n°147.
2. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

ART. 42

PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 44.
- 2 Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come individuati dall'art. 48 del presente regolamento, ad esclusione di costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti a tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. la definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., che individua quali rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- B) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità
- C) i rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade
- D) i rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e sulle strade e aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
- E) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali
- F) i rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli di cui alle lettere b,c,e.

Sono considerati rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro industriali
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, e attività di scavo
- c) i rifiuti da lavorazione industriale
- d) i rifiuti da lavorazione artigianale
- e) i rifiuti da attività commerciali
- f) i rifiuti da attività di servizio
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi della potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
- h) i rifiuti da attività sanitarie

ART 43

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 44 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. nel caso vi sia una pluralità di soggetti che detengono o possiedono il bene, gli stessi sono tenuti tutti in solido, all'adempimento dell'obbligazione tributaria, che rimane unica.

3. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Rientrano in tali fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune. I singoli occupanti o detentori sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

5. per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute, la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.

6. per i locali destinati ad attività ricettiva, quali ad esempio, residence, affittacamere , bed and breakfast, e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività. I locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio o comunicata sulla scorta di quanto previsto dalla legge regionale 3/2008.

ART. 44

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per locali si intendono:

tutte le tipologie di costruzione , stabilmente infisse al suolo, chiuse o chiudibili verso l'esterno o qualsiasi costruzione relativamente stabile in cui sia comunque consentito l'accesso all'uomo, esistenti sul territorio comunale, anche non conformi alle norme urbanistico edilizie..

Per area scoperta si intende

Qualsiasi spazio circoscritto, anche non costituente locale, che non sia chiuso o chiudibile e generalmente esterno, quali ad esempio tettoie, balconi, terrazze parcheggi, discoteche all'aperto, stabilimenti balneari, campeggi, distributori di carburante, banchi di vendita all'aperto, aree scoperte destinate al servizio di pubblici esercizi, aree scoperte destinate ad attività economiche, aree scoperte per pubblici spettacoli, aree destinate ad attività sportive.

Locali ed aree soggetti a tributo sono classificati in

- utenze domestiche , adibite a civile abitazione
- utenze non domestiche , le restanti superfici, ad esempio quelle dedicate ad attività produttiva.

3. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo e/o di suppellettili, oppure l'attivazione di anche uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione dell'occupazione o conduzione dell'immobile e

della conseguente attitudine del medesimo immobile alla produzione di rifiuti. Tale presunzione è integrata inoltre dalla possibile acquisizione nell'immobile della residenza anagrafica.

4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata inoltre dal rilascio da parte degli enti competenti , anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare di pubblica autorità.

5. nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per quella tipologia di attività.

6. la mancata utilizzazione o la sospensione temporanea del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART 45

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggette all'applicazione del tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative. Per area accessoria o pertinenziale, si intende quella che viene destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbia con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale, ad esempio balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi.

Sono invece soggette al pagamento del tributo, in quanto operative , le aree scoperte utilizzate dall'azienda nella normale attività.

2. nella determinazione della superficie tassabile di un utenza non domestica, non si tiene conto inoltre di quella parte dove si formano rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi in via continuativa, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento i soggetti produttori provvedono a spese loro.

3. sono altresì esenti dalla tari i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani o che non comportano secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti, in misura apprezzabile a causa del loro uso:

- a) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di pubblici servizi, come specificato nel precedente articolo 44 del presente regolamento,
- b) superfici destinate al solo esercizio della attività sportiva ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi , quali, spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate etc.

- c) locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili,
- d) le unità immobiliare per le quali sono stati rilasciati , anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori, fino alla data di inizio della occupazione
- e) le aree impraticabili, inaccessibili o intercluse da recinzione stabile
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate ne utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e alla uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- h) Fabbricati danneggiati, non agibili e/o inabitabili, purchè tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione.
- i) Fabbricati danneggiati, non agibili e/o inabitabili, in ristrutturazione , purchè tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione,
- j) Le superfici di condominio relativi alle scale e agli ingressi purchè non utilizzati in via esclusiva,
- k) Le superfici adibite ad allevamento di animali , i ricoveri degli attrezzi agricoli, le cantine, i fienili, le legnaie e le superfici agricole produttive di altro materiale agricoli, possedute o condotte da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto alla previdenza agricola,
- l) Solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi e con altezza inferiore a metri 1,5
- m) I locali adibiti esclusivamente all'esercizio dei culti religiosi ammessi dalla legge italiana (chiese e sacrestie)

4. sono inoltre esclusi dal tributo sui rifiuti

- 1) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale, per effetto di leggi , regolamenti, ordinanze in

materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri

- 2) le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziare il mancato utilizzo.
- 3) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi in vigore.
- 4) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

5, Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

6. nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo e rientranti nella casistica di cui ai precedenti commi, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 46

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. A norma del comma 655¹⁰, art. 1, della Legge 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ART. 47

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In attesa della concreta attuazione delle procedure di interscambio tra l'agenzia delle entrate e i comuni, quando i comuni stessi avranno a disposizione le superfici catastali

¹⁰ 655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

come determinate dal Regolamento di cui al DPR 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, ossia ricadenti nelle categorie catastali A,B,C, assoggettabile alla TARI è rappresentata da quella calpestabile dei locali e/o delle aree suscettibili di produrre rifiuti. Per superficie calpestabile si intende la somma delle superfici interne dei singoli ambienti, che compongono l'immobile, al netto dei muri perimetrali e dei muri interni. Sono quindi fatte salve le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

2. Solo a fini accertativi, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, il comune può considerare come superficie assoggettabile a TARI, quella pari all'80% della superficie risultante in catasto.

3. per le aree di pertinenza di fabbricati detenuti o occupati da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa di questo. Nel calcolo di tali superfici, non si tiene conto delle superfici che producono eventualmente rifiuti speciali non assimilati agli urbani di cui al successivo art. 56

4. nel momento in cui sarà data attuazione concreta al DPR 138/1998, ovvero al momento in cui saranno allineati i dati catastali degli immobili a destinazione ordinaria a quelli relativi alla toponomastica e alla numerazione civica, e il comune potrà disporre delle superfici catastali, la superficie imponibile ai fini TARI corrisponderà all'80% della superficie catastale.

5. il comune provvederà a comunicare , attraverso forme idonee, come previsto dallo Statuto del contribuente, ai soggetti passivi dell'imposta, le nuove superfici imponibili.

ART. 48

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI- PIANO FINANZIARIO

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Ricomprende anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 36/2003 (costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche) individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/99, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spesa, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani

almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal consiglio comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente, che per loro natura rientrano tra i costi da considerare.

4. il piano finanziario dovrà riportare anche tutti gli scostamenti eventualmente verificatisi rispetto alla precedente annualità, e riportare l'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo.

5. la eventuale differenza negativa tra gettito preventivo e gettito consuntivo sarà portata a incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla negligente gestione del servizio.

ART 49

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il consiglio comunale , entro il termine fissato dalla normativa, approva le tariffe commisurate ad anno solare, adottando i criteri contenuti nel presente regolamento e quelli dettati dal DPR 158/1999. Nel caso in cui non si provveda alla determinazione delle tariffe, rimarranno valide quelle deliberate nella annualità precedente. Alle tariffe deliberate, corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

ART. 50

COMPOSIZIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

2.. La tariffa è composta di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

3.. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999: la determinazione delle tariffe del tributo oltre a garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto

conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato , deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99

4. la quota fissa e quella variabile in cui si articola la tariffa del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

ART 51

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. Agli effetti dell'applicazione del tributo, i locali e le aree sono classificati in utenze domestiche e utenze non domestiche.

1. sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, box, garage, magazzini, locali di deposito
2. sono utenze non domestiche quelle relative a soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di una attività con o senza scopo di lucro.

2. i locali o le aree adibiti ad attività che non rientrano tra quelle individuate ed elencate nel DPR 158/1999, sono classificate nell'ambito della categoria con la quale presentano le maggiori affinità e analogie soprattutto in relazione alla tipologia di rifiuto prodotto.

3. le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente e l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.

3. in ciascuna delle categorie di cui ai commi precedenti, si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze, ad esempio depositi, uffici, servizi, a meno che non siano accatastati separatamente

ART. 52

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei diverse categorie

- utenze domestiche con un singolo componente
- utenze domestiche composte da due persone
- utenze domestiche composte da tre persone
- utenze domestiche composte da quattro persone
- utenze domestiche composte da cinque persone
- utenze domestiche composte da sei o più persone

ART. 53

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei locali e/o delle aree oggetto di tributo, sia al numero dei componenti il nucleo familiare, come risultante dall'anagrafe comunale. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 2 mesi nell'anno solare.
2. Nel caso in cui vi siano due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti sarà quello complessivo.
3. le variazioni relative al numero degli occupanti, dovranno essere obbligatoriamente dichiarate dal contribuente con le modalità previste negli artt. 65 e 66 di questo regolamento, fatta eccezione per i residenti nel comune, le cui variazioni sono comunicate dall'ufficio anagrafe ai fini della corretta corresponsione del tributo. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti qualora:
 - a. Il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocato in casa di riposo a seguito di ricovero permanente;
 - b. Il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio per un periodo di durata superiore a 6 mesi
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero(iscritti AIRE) e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 65 e 66. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a due unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

5. Per la commisurazione della tariffa del tributo per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel comune, si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi.

6. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 24 dei soggetti fisici che occupano l'immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

7. Per le utenze domestiche, costituite da posto auto coperto, garages, cantine o locali di deposito accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali dell'abitazione.

8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

ART. 54

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono classificate nelle seguenti categorie

1. musei, biblioteche, scuole, associazioni. Luoghi di culto
2. campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
3. stabilimenti balneari
4. esposizioni e autosaloni
5. alberghi con ristorante
6. alberghi senza ristorante
7. case di cura e riposo
8. uffici, agenzie, studi professionali
9. banche e istituti di credito
10. negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
11. edicola, farmacia, tabaccherie
12. attività artigianali: falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti, parrucchieri, barbieri, estetisti
13. carrozzeria , autofficine, elettrauto
14. attività industriali con capannone di produzione

15. attività artigianali di produzione di beni specifici
16. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
17. bar, caffè, pasticcerie
18. supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi, formaggi, generi alimentari
19. plurilicenze alimentari e o miste
20. ortofrutta, pescheria, fiori e piante
21. discoteche , night club

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività riportate viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle categorie economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, servizi, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 55

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come all'art. precedente.

2. per questo tipo di utenze, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.

3. vengono assunte le categorie previste dal DPR 15/1999, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
4. per ulteriori categorie di utenze non previste dal DPR 158/99 verranno assunti coefficienti acquisita a seguito di monitoraggi sul territorio.
5. la quota variabile della tariffa delle utenze è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita dalla norma alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

ART. 56

RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti, a condizione che tali superfici risultino assolutamente inadeguate a produrre rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani. La prova di tale inadeguatezza è a carico esclusivo del contribuente, quindi gli stessi devono dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Sono sempre e comunque esclusi dall'applicazione di qualunque detassazione per produzione di rifiuti speciali non assimilati, e dunque sono sempre tassabili, le superfici e i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
3. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000.
4. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati esclusivamente alla produzione dei rifiuti speciali non assimilabili, nonché la tipologia dello stesso rifiuto speciale .
5. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulta difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.
6. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

7. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

| DESCRIZIONE | SUPERFICI COPERTE RIDUZIONE PERCENTUALE | AREE OPERATIVE RIDUZIONE PERCENTUALE |
|---|--|---|
| falegnamerie | 20% | 20% |
| autocarrozzerie | 35% | 35% |
| Autofficine per riparazione di veicoli | 30% | 30% |
| Gommisti | 30% | 30% |
| Autofficine di elettrauto | 30% | 30% |
| Distributori di carburante | 30% | 30% |
| Rosticcerie e ristoranti | 20% | 20% |
| Pasticcerie | 20% | 20% |
| Lavanderie e tintorie | 20% | 20% |
| Verniciatura, galvanotecnici e fonderie | 40% | 40% |
| Attività sanitarie | 40% | 40% |
| Attività agricole e agro industriali | 40% | 40% |
| Altre categorie non ricomprese in quelle su esposte che dimostrino l'autosmaltimento presentando le relative fatture inerenti i costi sostenuti | 30% | 30% |

9. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono preventivamente:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

10. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 57

RIDUZIONI PER L'AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani tramite soggetti abilitati, diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo di regola mediante l'utilizzo dell'istituto compensativo alla prima scadenza utile.

2. la riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero rispetto al totale dei rifiuti prodotti determinata ai sensi del comma uno. L'ammontare della riduzione può arrivare **al 30%** di abbattimento della quota variabile della tariffa.

3. al fine del calcolo della riduzione i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di decadenza della riduzione, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti. A tale dichiarazione dovranno allegare copia di tutti i formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle norme vigenti.

4. è facoltà del comune richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante da quest'ultima documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzioni indebitamente applicata.

ART. 58

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. la tariffa unitaria stabilita viene ridotta di un importo pari ad un terzo nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
 - c) nei confronti dell'utente che risieda o abbia la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, in localita' fuori del territorio nazionale.
2. Il consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe può deliberare ulteriori agevolazioni, sotto forma di riduzioni, sulla base dell'esistenza dei seguenti criteri:
 - detenzione di locali, diversi da abitazione o da aree scoperte, adibiti a uso stagionale o a un uso non continuativo anche se ricorrente, purchè risultante da licenza o da altro atto autorizzatorio o comunicatorio, rilasciato dai competenti organi per l'esercizio della attività o da altra documentazione atta a comprovare la condizione.
 - fabbricati rurali ad uso abitativo.
- 3 . la copertura finanziaria di tali riduzioni potrà eventualmente essere garantita con gli introiti derivanti dalla TARI o attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione

ART. 59

L'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette a tributo. Esso è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. l'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione entro 60 giorni dal verificarsi della nuova condizione.
3. se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione.

4. la cessazione da diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito nel presente regolamento.
5. le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo , producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.

ART. 60

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche la tariffa è ridotta del 40% per le utenze poste fino a 1500 metri dal più vicino centro di raccolta, in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori a 1.500 metri sino a 3.000 metri e in misura pari al 20% della tariffa per distanze oltre 3.000 metri.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei punti di raccolta più vicini.
4. La tassa comunale è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando , di fatto, detto servizio è attuato. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente. Nelle zone esterne al centro abitato nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in ragione del periodo di esercizio del servizio.
5. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per impedimenti imprevedibili, non comporta riduzione o esenzione del tributo stesso.

ART. 61

INCUMULABILITÀ DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, sarà riconosciuta al contribuente solamente quella di maggiore ammontare.

ART. 62

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo giornaliero è dovuto da coloro che producono rifiuti urbani e/o assimilati, che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

2. l'occupazione o la detenzione si definisce temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, moltiplicata per giorno di occupazione.

4. la tariffa giornaliera è fissata per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo , maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto chiedere in vece del pagamento del tributo giornaliero, la conversione a tributo annuale

Art. 16 – Periodo di applicazione del tributo

1. Il Tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione di locali o aree.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art.24, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

5. nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni , nel corso dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale del servizio.

6. l'obbligo dichiarativo per uso temporaneo è comunque assolto con il pagamento del tributo.

7. al tributo giornaliero si applicano in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. l'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza, sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART.63

TRIBUTO PROVINCIALE

1. è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per le funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale. Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 64

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti, per l'anno di riferimento è versata direttamente al comune mediante modello di pagamento unificato – F24- o Bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 oppure tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici e di pagamento interbancari e postali.

2. il versamento può avere luogo in soluzione unica, da versarsi entro il 16 giugno di ciascun anno , oppure può essere suddiviso in numero quattro rate da versare entro:

- prima rata 30/05
- seconda rata 30/07
- Terza rata 30/09
- Quarta rata 30/11

3. eventuali conguagli di anni precedenti o anche dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

4. in caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate previsto nel presente regolamento, si applicano le tariffe degli anni precedenti, salvo conguaglio alla prima rata utile o alla rata finale.

5. In presenza di circostanze debitamente motivate, la giunta comunale può prorogare i termini di versamento indicati nel comma 2, ove risulti necessario per evitare situazioni di disagio e/o semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

6. il comune provvede di norma, almeno un mese prima della scadenza, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati e utilizzati nel comune di Laerru. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata meccanicamente dagli uffici preposti

sulla base delle dichiarazioni presentate degli avvisi di accertamento emessi, approvata con atto del funzionario responsabile del tributo.

7. a seguito degli avvisi bonari, il comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, alla emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR o notifica. Il sollecito in argomento dovrà indicare un termine di 60 giorni dalla data di notifica o di ricevimento, per effettuare il pagamento, nonché l'avvertimento che, in difetto si procederà alla emissione di avviso di accertamento con applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs.471/97.

8. per l'anno 2014 vengono stabilite le seguenti scadenze

- prima rata 15/10
- seconda rata 15/11
- terza rata 15/12
- quarta rata 15/01

ART. 65

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo, come individuati nel presente regolamento, hanno l'obbligo di dichiarare ogni circostanza che possa influire sulla applicazione del tributo. In particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione di un'utenza
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
- il modificarsi o il venire meno delle condizioni per beneficiare d agevolazioni o riduzioni.

2. le utenze domestiche dei residenti nel comune di Laerru non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica, e neppure la relativa variazione, ma devono comunque dichiarare l'eventuale presenza di altri membri non facenti parte del nucleo familiare ma che occupano l'utenza medesima.

3. la dichiarazione deve essere presentata:

- per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro familiare dello stesso nucleo nel caso di residenti
- per le utenze domestiche dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti
- per le utenze non domestiche , dal soggetto legalmente responsabile dell'attività o comunque dal presidente e/o rappresentante,
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni,

4. se i soggetti obbligati dal presente articolo non ottemperano all'obbligo , lo stesso deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche sugli altri.

ART. 66

CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi dell'occupazione e/o detenzione, utilizzando gli appositi modelli. Essa ha validità anche per gli anni successivi, tranne nel caso in cui si verificano dei cambiamenti relativamente ai dati dichiarati che possano influire sull'ammontare del tributo. Anche in tal caso la dichiarazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi delle modifiche. Nel caso in cui il soggetto obbligato sia in possesso di più immobili , la dichiarazione di variazione dovrà riguardare solamente quello oggetto delle modifiche.

2. nel caso in cui, nel corso dell'anno solare di riferimento si dovesse verificare la cessazione di tutte le occupazioni e/o detenzioni, deve essere presentata denuncia di cessazione che dà diritto all'abbuono del dovuto a partire dal giorno successivo a quello della presentazione.

3. la dichiarazione, sia essa originaria, di cessazione o di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (anagrafici comuni) dell'intestatario della scheda di famiglia o del dichiarante
- b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (anagrafici comuni) e il numero dei soggetti che occupano l'utenza
- c. l'ubicazione , con specificazione del numero civico e dell'interno, ove esistente
- d. i dati catastali dei locali e delle aree e i relativi proprietari
- e. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree
- f. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o nella quale è intervenuta la variazione o la cessazione
- g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. la dichiarazione relativa alle utenze non domestiche invece deve possedere i seguenti elementi:

1.i dati identificativi del soggetto passivo – denominazione, scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società ente , istituto associazione etc., codice fiscale, partita iva , codice ateco dell'attività, sede legale,

2.i dati identificativi del legale rappresentate o responsabile (dati anagrafici comuni),

3.l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso,

4.i dati catastali dei locali e delle aree e i relativi proprietari

5.la data in cui ha avuto inizio l'occupazione e/o la conduzione o in cui è intervenuta variazione o cessazione.

6.la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni

5. la dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante e presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta con raccomandata AR o posta certificata telematica. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. gli uffici comunali, in caso di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni , devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla Tabella contenuta nell'allegato 2 al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

9. Tutte le modifiche d'ufficio sono comunicate all'utente, al quale sono concessi ulteriori trenta giorni per inoltrare la dichiarazione di variazione che disponga diversamente. Trascorso inutilmente tale termine le modifiche d'ufficio sono definitivamente assunte.

ALLEGATO 1

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti

| Tipologia | informazione | Casistica | Termini | della |
|------------------|---|--|----------------|--------------|
| | | modifica | | |
| Decesso/Emigrato | Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti | Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti | | |
| Decesso/Emigrato | Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante | Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione | | |

| | | |
|------------------|--|--|
| | | |
| Decesso/Emigrato | Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti | Il tributo viene intestato ad eventuale comproprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti |
| Decesso | Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante | Il tributo viene intestato all'erede di maggiore età in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione |
| Emigrato | Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante | Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione |
| Decesso/Emigrato | Non titolare del tributo | Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare |
| Decesso | Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. | Il tributo viene intestato al convivente o all'erede comproprietario anziano in comunale attesa di definizione della pratica. |
| Decesso | Titolare del tributo di attività non domestica | Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione |
| Nascita | Tutti i casi di utenze domestiche | Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare |

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Immigrato | Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali) | Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile) |
| | Se in casa in affitto (normale) | Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile) |
| Variazioni di residenza | In via generale | Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione |

INDICE

TITOLO I

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMETNO, PRESUPPOSTO, SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO, SUE COMPONENTI E RISCOSSIONE.

ART. 2 DICHIARAZIONE

ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 4 VERSAMENTI

ART. 5 ACCERTAMENTI

ART. 6 SANZIONI E INTERESSI

ART. 7 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ART. 8 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 9 RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 10 IMPORTI MINIMI

ART. 11 TRATTAEMTNO DEI DATI PERSONALI

ART. 12 ABROGAZIONE E NORME DI RINVIO

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO II

DISCIPLINA IMU O IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ART. 14 OGGETTO

ART. 15 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA ED ESENZIONI

ART. 16 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENI AGRICOLI

ART. 17 SOGGETTI PASSIVI

ART. 18 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

ART. 19 BASE IMPONBLE DELLE AREE FABBRICABILI

ART. 20 ASE IMPONIBILE FABBRICATI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO E PER I FABBRICATI INAGIBILI E/O INABITABILI

ART. 21 ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI
ART. 22 ALIQUOTE E DETRAZIONI
ART. 23 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
ART. 24 FATTISPECIE EQUIPARATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI
ART. 25 ESENZIONI
ART. 26 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO
ART. 27 VERSAMENTI
ART. 28 IMPORTI MINIMI
ART. 29 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
ART. 30 LA DICHIARAZIONE

TITOLO III

DISCIPLINA TASI , TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 31 OGGETTO E PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO
ART. 32 SOGGETTO ATTIVO
ART. 33 SOGGETTI PASSIVI
ART. 34 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO
ART. 35 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 36 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
ART. 37 SERVIZI INDIVISIBILI
ART. 38 ALIQUOTE E DETRAZIONI
ART. 39 DICHIARAZIONE
ART. 40 VERSAMENTI

TITOLO IV

DISCIPLINA TARI – TRIBUTO SUI RIFIUTI

ART. 41 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 42 PRESUPPOSTO

ART. 43 SOGGETTI PASSIVI

ART. 44 LOCALI E AREE SOGGETTI AL TRIBUTO

ART. 45 LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

ART. 46 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

ART. 47 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

ART. 48 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – PIANO FINANZIARIO

ART. 49 TARIFFA DEL TRIBUTO

ART. 50 COMPOSIZIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

ART. 51 CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

ART. 52 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

ART. 53 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 54 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 55 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 56 RIFIUTI SPECIALI

ART. 57 RIDUZIONI PER L'AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI DA PARTE DI UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 58 RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

ART. 59 L'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

ART. 60 APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 61 INCUMULABILITA' DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 62 TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 63 TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 64 RISCOSSIONE

ART. 65 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

ART. 66 CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE

ALLEGATO 1

VARIAZIONI D'UFFICIO PIU' RICORRENTI.